

STATUTO	
Testo Vigente	Testo con modifiche proposte
STATUTO DELLA SOCIETA' "T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - SRL" TITOLO I Della costituzione sede, durata e oggetto della società Articolo 1 Denominazione E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "T.A.S.K. - Telematic Applications for Synergic Knowledge - Srl". Articolo 2 Sede sociale 1. La sede sociale è in Macerata all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopraindicato e potrà istituire e sopprimere in Italia o all'estero uffici, succursali o agenzie non aventi natura di sede secondaria. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà di competenza dell'assemblea. 2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con le società a tutti gli effetti, è l'ultimo risultante dal Registro delle Imprese o da una più recente comunicazione ufficiale. Articolo 3 Durata della società 1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, ferma la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte dell'assemblea a termini di legge. Articolo 4 Oggetto sociale 1. La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o	STATUTO DELLA SOCIETA' "T.A.S.K. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - SRL" TITOLO I Della costituzione sede, durata e oggetto della società Articolo 1 Denominazione E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "T.A.S.K. - Telematic Applications for Synergic Knowledge - Srl". Articolo 2 Sede sociale 1. La sede sociale è in Macerata all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopraindicato e potrà istituire e sopprimere in Italia o all'estero uffici, succursali o agenzie non aventi natura di sede secondaria. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà di competenza dell'assemblea. 2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con le società a tutti gli effetti, è l'ultimo risultante dal Registro delle Imprese o da una più recente comunicazione ufficiale. Articolo 3 Durata della società 1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, ferma la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte dell'assemblea a termini di legge. Articolo 4 Oggetto sociale 1. La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o

affidanti, in particolare: - la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione; - attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - government; - attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche; - la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci; - attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici; - la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali; - la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti; - il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazione e internazionale; - l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnicooperativi. 2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società: - potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie per il conseguimento dello scopo sociale; - studierà e proporrà ai soggetti interessati soluzioni tecniche, economiche e finanziarie delle iniziative in questione, relativi studi di fattibilità ed altri studi necessari ed opportuni; - attuerà quant'altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale. 3. La Società dovrà fornire i servizi, con specifici contratti, anche pluriennali, ed in qualunque momento dovrà essere in grado di realizzare pienamente gli obiettivi	affidanti, in particolare: - la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione; - attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - government; - attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche; - la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci; - attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici; - la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali; - la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti; - il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazione e internazionale; - l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnicooperativi. 2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società: - potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie per il conseguimento dello scopo sociale; - studierà e proporrà ai soggetti interessati soluzioni tecniche, economiche e finanziarie delle iniziative in questione, relativi studi di fattibilità ed altri studi necessari ed opportuni; - attuerà quant'altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale. 3. La Società dovrà fornire i servizi, con specifici contratti, anche pluriennali, ed in qualunque momento dovrà essere in grado di realizzare pienamente gli obiettivi
--	--

fissati nell'interesse pubblico. Articolo 5 Caratteristiche dei soci 1. Possono essere soci solamente Enti Pubblici e Società a totale partecipazione pubblica. Articolo 6 Attività svolta dalla società 1. La società opera in via prevalente con gli enti costituenti partecipanti o affidanti. 2. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. 3. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto indette da enti soci o, nel rispetto dei limiti sopraindicati, da altre pubbliche amministrazioni. Articolo 7 Obblighi ed impegni dei soci 1. Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione della società le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il miglioramento delle attività e, più in generale, per il conseguimento degli scopi sociali secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con il singolo socio. Ciascun socio conserverà l'intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione dalla società per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 4 del presente statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso. 2. I soci si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite alla società unicamente per i fini propri e della società nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni. 3. I soci che esercitano direttamente un'attività industriale nell'area tecnologica in cui si collocano i progetti sviluppati e coordinati dalla società disporranno di un diritto di opzione per l'acquisto della proprietà o dei diritti esclusivi di licenza o sublicenza sui risultati	fissati nell'interesse pubblico. Articolo 5 Caratteristiche dei soci 1. Possono essere soci solamente Enti Pubblici e Società a totale partecipazione pubblica. Articolo 6 Attività svolta dalla società 1. La società opera in via prevalente con gli enti costituenti partecipanti o affidanti. 2. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. 3. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto indette da enti soci o, nel rispetto dei limiti sopraindicati, da altre pubbliche amministrazioni. Articolo 7 Obblighi ed impegni dei soci 1. Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione della società le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il miglioramento delle attività e, più in generale, per il conseguimento degli scopi sociali secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con il singolo socio. Ciascun socio conserverà l'intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione dalla società per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 4 del presente statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso. 2. I soci si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite alla società unicamente per i fini propri e della società nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni. 3. I soci che esercitano direttamente un'attività industriale nell'area tecnologica in cui si collocano i progetti sviluppati e coordinati dalla società disporranno di un diritto di opzione per l'acquisto della proprietà o dei diritti esclusivi di licenza o sublicenza sui risultati
---	---

brevettati di tali progetti. TITOLO II Del capitale sociale e delle quote di partecipazione Articolo 8 Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 40.920,00 (Quarantamilanovecentoventi/00) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c. e potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea, osservate le disposizioni di legge al riguardo. 2. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà chiedere ed ottenere dai singoli soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, adottando i necessari adempimenti affinché le norme previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 siano integralmente rispettate. 3. Ai sensi dell'art. 2483 c.c., la società potrà altresì emettere titoli di debito da offrire esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. I soci delibereranno l'emissione di titoli di debito con decisione adottata mediante procedimento assembleare, determinando parimenti i limiti e le modalità di emissione. In ogni caso il valore nominale complessivo dei titoli di debito emessi e non rimborsati non può essere superiore al capitale sociale. Articolo 9 Quote di partecipazione 1. Le quote della società sono liberamente trasferibili ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Statuto nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo. 2. Il trasferimento delle partecipazioni al capitale e dei diritti di sottoscrizione per atto tra vivi è subordinato al diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro	brevettati di tali progetti. TITOLO II Del capitale sociale e delle quote di partecipazione Articolo 8 Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 40.920,00 (Quarantamilanovecentoventi/00) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c. e potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea, osservate le disposizioni di legge al riguardo. 2. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà chiedere ed ottenere dai singoli soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, adottando i necessari adempimenti affinché le norme previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 siano integralmente rispettate. 3. Ai sensi dell'art. 2483 c.c., la società potrà altresì emettere titoli di debito da offrire esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. I soci delibereranno l'emissione di titoli di debito con decisione adottata mediante procedimento assembleare, determinando parimenti i limiti e le modalità di emissione. In ogni caso il valore nominale complessivo dei titoli di debito emessi e non rimborsati non può essere superiore al capitale sociale. Articolo 9 Quote di partecipazione 1. Le quote della società sono liberamente trasferibili ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Statuto nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo. 2. Il trasferimento delle partecipazioni al capitale e dei diritti di sottoscrizione per atto tra vivi è subordinato al diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro
---	---

spettante. 3. Nel caso in cui un socio intenda vendere o comunque trasferire tutte o parte delle proprie quote dovrà darne notizia alla società e a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese, mediante pec o lettera raccomandata inviata con avviso di ricevimento all'indirizzo ivi indicato; la comunicazione dovrà contenere il numero delle quote che si intende trasferire, le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il loro valore e le eventuali modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione. 4. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e con riferimento al prezzo indicato dal socio alienante. 5. Nell'eventualità che nessun socio intenda acquisire la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire immediatamente la partecipazione all'acquirente. 6. Il diritto di prelazione è riconosciuto ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché la costituzione di diritti reali sulla partecipazione, quali a titolo di esempio pegno ed usufrutto. 7. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. 8. La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate ai precedenti punti, a condizione che il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata, all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. Articolo 10 Possesso quote di partecipazione ed elezione domicilio 1. Il possesso delle quote di partecipazione porta in pieno	spettante. 3. Nel caso in cui un socio intenda vendere o comunque trasferire tutte o parte delle proprie quote dovrà darne notizia alla società e a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese, mediante pec o lettera raccomandata inviata con avviso di ricevimento all'indirizzo ivi indicato; la comunicazione dovrà contenere il numero delle quote che si intende trasferire, le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il loro valore e le eventuali modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione. 4. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e con riferimento al prezzo indicato dal socio alienante. 5. Nell'eventualità che nessun socio intenda acquisire la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire immediatamente la partecipazione all'acquirente. 6. Il diritto di prelazione è riconosciuto ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché la costituzione di diritti reali sulla partecipazione, quali a titolo di esempio pegno ed usufrutto. 7. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. 8. La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate ai precedenti punti, a condizione che il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata, all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. Articolo 10 Possesso quote di partecipazione ed elezione domicilio 1. Il possesso delle quote di partecipazione porta in pieno
---	---

diritto adesione allo statuto sociale; esso comporta la elezione del domicilio nel luogo risultante dal Registro delle imprese o da una più recente comunicazione ufficiale. TITOLO III Del recesso del socio Articolo 11 Recesso del socio 1. Hanno diritto di recedere, ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c. soci che non hanno consentito alle decisioni dei soci riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) la trasformazione, la fusione o la scissione della società; e) la revoca dello stato di liquidazione; d) il trasferimento della sede sociale all'estero; e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; f) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, comma 4, c.c .. g) l'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie; h) l'esclusione, del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale; 2. Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso del valore della partecipazione. 3. Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci solo nei casi dalla legge e dal presente statuto. 4. Non è consentito il recesso per una quota inferiore a quella complessivamente posseduta. 5. Non è consentito il recesso per un periodo di due anni decorrente dal momento in cui il socio sottoscrive la quota di partecipazione. Articolo 12 Termini e modalità di esercizio 1. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera accomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese	diritto adesione allo statuto sociale; esso comporta la elezione del domicilio nel luogo risultante dal Registro delle imprese o da una più recente comunicazione ufficiale. TITOLO III Del recesso del socio Articolo 11 Recesso del socio 1. Hanno diritto di recedere, ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c. soci che non hanno consentito alle decisioni dei soci riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) la trasformazione, la fusione o la scissione della società; e) la revoca dello stato di liquidazione; d) il trasferimento della sede sociale all'estero; e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; f) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, comma 4, c.c .. g) l'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie; h) l'esclusione, del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale; 2. Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso del valore della partecipazione. 3. Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci solo nei casi dalla legge e dal presente statuto. 4. Non è consentito il recesso per una quota inferiore a quella complessivamente posseduta. 5. Non è consentito il recesso per un periodo di due anni decorrente dal momento in cui il socio sottoscrive la quota di partecipazione. Articolo 12 Termini e modalità di esercizio 1. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera accomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
--	--

della decisione dei soci che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della partecipazione a1 capitale sociale. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 2. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. 3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la decisione dei soci che lo legittima viene revocata ovvero se è deciso lo scioglimento della società. Articolo 13 Determinazione del valore della partecipazione 1. L'organo amministrativo provvede alla determinazione del valore della partecipazione del socio receduto in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. 2. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c. Articolo 14 Procedimento di rimborso 1. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte di altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. 2. Qualora non venga effettuato con le modalità di cui al precedente comma, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Articolo 15 Organi Sociali 1. Gli Organi Sociali sono:	della decisione dei soci che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della partecipazione a1 capitale sociale. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 2. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. 3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la decisione dei soci che lo legittima viene revocata ovvero se è deciso lo scioglimento della società. Articolo 13 Determinazione del valore della partecipazione 1. L'organo amministrativo provvede alla determinazione del valore della partecipazione del socio receduto in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. 2. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c. Articolo 14 Procedimento di rimborso 1. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte di altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. 2. Qualora non venga effettuato con le modalità di cui al precedente comma, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Articolo 15 Organi Sociali 1. Gli Organi Sociali sono:
---	---

a) l'Assemblea dei soci; b) l'Organo di amministrazione; c) l'Organo di controllo. 2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società. TITOLO IV Assemblea dei soci Articolo 16 Assemblea dei soci 1. L' assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e rappresenta l'universalità dei soci. 2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. 3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. Quando particolari circostanze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Articolo 17 Decisioni riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci 1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea: a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili: b) l'approvazione del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico. c) la nomina e la revoca, nelle ipotesi previste dalla legge, dell'organo amministrativo; d) decadenza dei componenti dell'organo di amministrazione per incompatibilità o ineleggibilità; e) la nomina e la revoca per giusta causa, dell'organo di controllo; f) nel rispetto delle disposizioni di legge la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai	a) l'Assemblea dei soci; b) l'Organo di amministrazione; c) l'Organo di controllo. 2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società. TITOLO IV Assemblea dei soci Articolo 16 Assemblea dei soci 1. L' assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e rappresenta l'universalità dei soci. 2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. 3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. Quando particolari circostanze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Articolo 17 Decisioni riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci 1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea: a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili: b) l'approvazione del piano triennale ed annuale delle attività e i relativi budget di previsione, proposti dall'Amministratore Unico. c) la nomina e la revoca, nelle ipotesi previste dalla legge, dell'organo amministrativo; d) decadenza dei componenti dell'organo di amministrazione per incompatibilità o ineleggibilità; e) la nomina e la revoca per giusta causa, dell'organo di controllo; f) nel rispetto delle disposizioni di legge la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai
--	--

componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo; g) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo; h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione; i) l'adozione dei regolamenti interni; j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto, sociale o una rilevante edificazione dei diritti dei soci; k) la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché la determinazione dei relativi poteri e del compenso ad essi spettante; l) l'emissione di titoli di debito; m) l'approvazione di una delle procedure concorsuali previste dal R.D. 16/03/1942, n. 267; n) approvazione del Piano Industriale e le sue eventuali variazioni modificative e/o integrative; o) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili; p) la determinazione della dotazione organica della Società; q) la partecipazione o costituzione di società, qualora normativamente consentito e nel rispetto del mantenimento dei presupposti dell'affidamento in house providing; r) adozione di tutti quei provvedimenti per i quali l'organo di amministrazione faccia richiesta; s) le forme e le modalità di svolgimento del controllo analogo congiunto; t) l'approvazione di ogni altra materia ad essa riservata alle norme di leggi vigenti. 2. L'assemblea dei soci formula annualmente indirizzi strategici, programmatici e direttive, anche specifiche, per la gestione della società, e viene semestralmente informata all'organo amministrativo sulla gestione della società e sul grado di raggiungimento degli obiettivi realizzati. Con singole convenzioni, anche plurilaterali, gli Enti affidanti esercitano, altresì, attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi affidati. 3. Sono parimenti riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti che l'organo	componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo; g) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo; h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione; i) l'adozione dei regolamenti interni; j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto, sociale o una rilevante edificazione dei diritti dei soci; k) la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché la determinazione dei relativi poteri e del compenso ad essi spettante; l) l'emissione di titoli di debito; m) l'approvazione di una delle procedure concorsuali previste dal R.D. 16/03/1942, n. 267; n) approvazione del Piano Industriale e le sue eventuali variazioni modificative e/o integrative; o) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili; p) la determinazione della dotazione organica della Società; q) la partecipazione o costituzione di società, qualora normativamente consentito e nel rispetto del mantenimento dei presupposti dell'affidamento in house providing; r) adozione di tutti quei provvedimenti per i quali l'organo di amministrazione faccia richiesta; s) le forme e le modalità di svolgimento del controllo analogo congiunto; t) l'approvazione di ogni altra materia ad essa riservata alle norme di leggi vigenti. 2. L'assemblea dei soci formula annualmente indirizzi strategici, programmatici e direttive, anche specifiche, per la gestione della società, e viene semestralmente informata all'organo amministrativo sulla gestione della società e sul grado di raggiungimento degli obiettivi realizzati. Con singole convenzioni, anche plurilaterali, gli Enti affidanti esercitano, altresì, attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi affidati. 3. Sono parimenti riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti che l'organo
--	--

amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
4. Le decisioni prese in conformità della legge e dello obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.	4. Le decisioni prese in conformità della legge e dello obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
Articolo 18	Articolo 18
Procedimenti decisionali	Procedimenti decisionali
1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante procedimento assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante procedimento assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
2. Con riferimento alle materie indicate all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), oppure quando lo richiede l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.	2. Quando lo richiede l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis C.C..
3. Salvo quanto previsto al comma precedente del presente articolo, è facoltà dell'organo amministrativo, sentito il socio di maggioranza relativa, scegliere il procedimento decisionale.	3. Salvo quanto previsto al comma precedente del presente articolo, è facoltà dell'organo amministrativo, sentito il socio di maggioranza relativa, scegliere il procedimento decisionale.
Articolo 19	Articolo 19
Decisioni mediante consultazione scritta	Decisioni mediante consultazione scritta
1. Per le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, l'organo amministrativo provvede mediante comunicazione a relazionare dettagliatamente ciascun socio iscritto nel registro delle imprese da almeno cinque giorni sull'argomento relativo alla decisione da prendere, richiedendo contestualmente di esprimere il proprio voto entro e non oltre il termine fissato nella comunicazione stessa.	1. Per le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, l'organo amministrativo provvede mediante comunicazione a relazionare dettagliatamente ciascun socio iscritto nel registro delle imprese da almeno cinque giorni sull'argomento relativo alla decisione da prendere, richiedendo contestualmente di esprimere il proprio voto entro e non oltre il termine fissato nella comunicazione stessa.
2. La comunicazione dell'organo amministrativo, nonché quelle con le quali i soci provvedono ad esprimere il proprio voto sono effettuate mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	2. La comunicazione dell'organo amministrativo, nonché quelle con le quali i soci provvedono ad esprimere il proprio voto sono effettuate mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni computabili ai sensi dell'art. 2963 c.c., pena la nullità della decisione dei soci eventualmente adottata.	3. Il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni computabili ai sensi dell'art. 2963 c.c., pena la nullità della decisione dei soci eventualmente adottata.
4. Le decisioni dei soci di cui al presente articolo sono	4. Le decisioni dei soci di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano

prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Articolo 20 Convocazione dell'assemblea 1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento spedito ai soci ed all'organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. 2. L'avviso di convocazione, in ogni caso, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza; l'elenco delle materie da trattare; ogni altra informazione ritenuta dall'organo amministrativo utile ad informare adeguatamente il socio sugli argomenti da trattare. 3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea dei soci si riterrà regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia intervenuto l'organo amministrativo e l'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	almeno la metà del capitale sociale. Articolo 20 Convocazione dell'assemblea 1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento spedito ai soci ed all'organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. 2. L'avviso di convocazione, in ogni caso, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza; l'elenco delle materie da trattare; ogni altra informazione ritenuta dall'organo amministrativo utile ad informare adeguatamente il socio sugli argomenti da trattare. 3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea dei soci si riterrà regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia intervenuto l'organo amministrativo e l'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Articolo 21 Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea 1. I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., che può essere redatta anche in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi negli atti sociali da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. 2. Per gli Enti pubblici soci potrà intervenire il loro rappresentante legale o persona dallo stesso delegata per motivi di suo impedimento oppure per particolari motivi di competenza specifica, quando non sia sufficiente o possibile la semplice assistenza.	Articolo 21 Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea 1. I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., che può essere redatta anche in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi negli atti sociali da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. 2. Per gli Enti pubblici soci potrà intervenire il loro rappresentante legale o persona dallo stesso delegata per motivi di suo impedimento oppure per particolari motivi di competenza specifica, quando non sia sufficiente o possibile la semplice assistenza.
Articolo 22 Funzionamento dell'assemblea 1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, da altra persona scelta dai soci presenti. 2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio quando la legge lo richiede.	Articolo 22 Funzionamento dell'assemblea 1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, da altra persona scelta dai soci presenti. 2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio quando la legge lo richiede. 3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, come prescritto dall'art. 25 del presente statuto. 4. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengono per acclamazione unanime, devono essere fatte a schede segrete, a maggioranza relativa; in caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione.	validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, come prescritto dall'art. 25 del presente statuto. 4. Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengono per acclamazione unanime, devono essere fatte a schede segrete, a maggioranza relativa; in caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione.
Articolo 23 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni 1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. In caso di parità di voti la proposta viene respinta. 2. L'assemblea dei soci convocata per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), validamente costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.	Articolo 23 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni 1. L'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale. 2. Le proposte deliberative sono illustrate in base al parere espresso dal Comitato di Coordinamento previsto all'art. 34. Qualora l'Assemblea deliberi in senso difforme al parere espresso dal Comitato di Coordinamento dovrà darne motivazione.
Articolo 24 Seconda convocazione 1. Se i partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale sociale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. 2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima. 3. In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti. 4. Anche in seconda convocazione l'assemblea dei soci delibera argomenti di cui all'art. 17, comma 1, lettere h), j) e m), col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.	Articolo 24 Seconda convocazione 1. Se i partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale sociale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. 2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima. 3. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 57% (cinquantasette per cento) del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

Articolo 25 Verbalizzazione degli atti 1. Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario, quando non sia redatto da notaio. 2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. Su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni. 3. Nei casi previsti dalla legge, i verbali delle assemblee devono essere redatti da un notaio. 4. Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni dei soci. TITOLO V Dell'Organo Amministrativo Articolo 26 Amministratori, nomina e revoca 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. 2. Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, l'Assemblea determina la forma monocratica o collegiale dell'organo di amministrazione e, in caso di composizione collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione. 3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere 4. Non potranno essere nominati amministratori della società i dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti e comunque tutti coloro per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia. 5. Potranno essere nominati amministratore della società anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 4, previa espressa autorizzazione dell'Ente d'appartenenza e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità	Articolo 25 Verbalizzazione degli atti 1. Di ogni assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario, quando non sia redatto da notaio. 2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. Su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni. 3. Nei casi previsti dalla legge, i verbali delle assemblee devono essere redatti da un notaio. 4. Tutti i verbali delle assemblee devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni dei soci. TITOLO V Dell'Organo Amministrativo Articolo 26 Amministratori, nomina e revoca 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. 2. Nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalle disposizioni normative in materia, l'Assemblea determina la forma monocratica o collegiale dell'organo di amministrazione e, in caso di composizione collegiale, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione. 3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere 4. Non potranno essere nominati amministratori della società i dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti e comunque tutti coloro per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia. 5. Potranno essere nominati amministratore della società anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 4, previa espressa autorizzazione dell'Ente d'appartenenza e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità
--	--

e/o inconfiribilità degli incarichi, ai sensi della normativa vigente in materia. 6. L'organo di amministrazione dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo diversa delibera assembleare in sede di nomina, e i suoi componenti sono rieleggibili. 7. Gli amministratori sono assoggettati al divieto di non concorrenza.	e/o inconfiribilità degli incarichi, ai sensi della normativa vigente in materia. 6. L'organo di amministrazione dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo diversa delibera assembleare in sede di nomina, e i suoi componenti sono rieleggibili. 7. Gli amministratori sono assoggettati al divieto di non concorrenza.
Articolo 27 Sostituzione degli amministratori 1. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino a quando l'Assemblea non decide in merito alla sostituzione definitiva. 2. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare i soci affinché provvedano alla sostituzione. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina. 3. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea, per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio, deve essere convocata d'urgenza all'organo di controllo, il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.	Articolo 27 Sostituzione degli amministratori 1. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino a quando l'Assemblea non decide in merito alla sostituzione definitiva. 2. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare i soci affinché provvedano alla sostituzione. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina. 3. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea, per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio, deve essere convocata d'urgenza all'organo di controllo, il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Articolo 28 Presidenza 1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore. 2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 3. In caso di amministrazione collegiale l'organo amministrativo attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.	Articolo 28 Presidenza 1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente il quale resta in carica per la durata del mandato come amministratore. 2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 3. In caso di amministrazione collegiale l'organo amministrativo attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. Lo stesso Consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario, scelto fra i suoi membri o anche un estraneo. Articolo 29 Funzionamento dell'organo di amministrazione 1. In caso di amministrazione collegiale le riunioni vengono convocate tutte le volte che sia necessario dal presidente o, nei casi previsti dalla legge dall'organo di controllo, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno 3 giorni liberi prima della riunione. 2. In caso di urgenza, la convocazione, con le modalità previste dal comma precedente, deve avvenire mediante avviso di convocazione spedito con preavviso di almeno un (1) giorno libero rispetto alla data della riunione. 3. In difetto di tali formalità o termine, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e dall'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. 4. L'organo di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano, o nel territorio di un altro membro dell'Unione Europea, tutte le volte che sia necessario. 5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, se eletto, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da firmare da parte del presidente e del segretario. Tutti i verbali devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.	4. Lo stesso Consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario, scelto fra i suoi membri o anche un estraneo. Articolo 29 Funzionamento dell'organo di amministrazione 1. In caso di amministrazione collegiale le riunioni vengono convocate tutte le volte che sia necessario dal presidente o, nei casi previsti dalla legge dall'organo di controllo, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno 3 giorni liberi prima della riunione. 2. In caso di urgenza, la convocazione, con le modalità previste dal comma precedente, deve avvenire mediante avviso di convocazione spedito con preavviso di almeno un (1) giorno libero rispetto alla data della riunione. 3. In difetto di tali formalità o termine, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e dall'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. 4. L'organo di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano, o nel territorio di un altro membro dell'Unione Europea, tutte le volte che sia necessario. 5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, se eletto, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da firmare da parte del presidente e del segretario. Tutti i verbali devono essere inseriti nel libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.
Articolo 30 Quorum 1. Per la validità delle riunioni si chiede la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 2. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo)	Articolo 30 Quorum 1. Per la validità delle riunioni si chiede la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 2. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo)

Articolo 31 Poteri e compiti dell'organo amministrativo 1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sarà investito dei poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con gli indirizzi strategici e programmatici dall'assemblea, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo ed il presente statuto riservano all'assemblea stessa . 2. Potrà nominare direttori e procuratori, che dovranno essere persone provviste di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività. Con la nomina verranno determinati anche i poteri loro attribuiti. 3. L'organo di amministrazione predispone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione dei Soci di cui all'art. 34, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione. 4. L'organo di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci le relazioni semestrali in merito: a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e alla sua prevedibile evoluzione; b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della Società contenute nel piano annuale di attività; c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e a quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.	Articolo 31 Poteri e compiti dell'organo amministrativo 1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sarà investito dei poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con gli indirizzi strategici e programmatici dall'assemblea, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo ed il presente statuto riservano all'assemblea stessa . 2. Potrà nominare direttori e procuratori, che dovranno essere persone provviste di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività. Con la nomina verranno determinati anche i poteri loro attribuiti. 3. L'organo di amministrazione predispone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione dei Soci di cui all'art. 34, per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione. 4. L'organo di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni esercizio, trasmette ai Soci le relazioni semestrali in merito: a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e alla sua prevedibile evoluzione; b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della Società contenute nel piano annuale di attività; c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e a quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.
Articolo 32 Rappresentanza e firma sociale 1. All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutti gli atti sociali e per l'esecuzione di tutte le delibere dell'assemblea, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. 2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, rappresenta la società in giudizio.	Articolo 32 Rappresentanza e firma sociale 1. All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutti gli atti sociali e per l'esecuzione di tutte le delibere dell'assemblea, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. 2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, rappresenta la società in giudizio.

Articolo 33 Compenso e rimborso spese all'organo amministrativo 1. Il compenso o i gettoni di presenza, spettanti all'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dalla normativa vigente. 2. Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. 3. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.	Articolo 33 Compenso e rimborso spese all'organo amministrativo 1. Il compenso o i gettoni di presenza, spettanti all'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dalla normativa vigente. 2. Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. 3. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
TITOLO VI Controlli Articolo 34 Controllo Analogo	TITOLO VI Controlli Articolo 34 Controllo Analogo
1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi nella forma stabilita dall'assemblea dei Soci e con le modalità disciplinate mediante una apposita Convenzione tra tutti i Soci. 2. La sottoscrizione della Convenzione di cui al comma precedente costituisce il presupposto per la configurazione in house della "Task Srl". 3. Al fine dell'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati, le informazioni, i report previsti dalle singole convenzioni o contratti di servizio sottoscritti a seguito di affidamenti da parte dei soci. 4. L'organo amministrativo è chiamato a tenere conto dei provvedimenti adottati dai soci in ordine alla fissazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, anche relativamente al complesso delle spese di funzionamento. 5. L'organo di controllo è tenuto a segnalare eventuali scostamenti tra i provvedimenti adottati dai soci e le azioni poste in essere dall'organo amministrativo. 6. Gli enti soci, ogni qual volta lo ritengano necessario, con atto motivato possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione	1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi nella forma stabilita dall'assemblea dei Soci e con le modalità disciplinate mediante una apposita Convenzione tra tutti i Soci. 2. La sottoscrizione della Convenzione di cui al comma precedente costituisce il presupposto per la configurazione in house della "Task Srl". 3. La Convenzione prevede l'istituzione di un Comitato di Coordinamento dei soci, composto dai rappresentanti/delegati dei soci, per esprimere pareri motivati obbligatori e vincolanti che devono essere portati all'attenzione dell'assemblea dei soci e per la cui votazione ogni socio/paciscente si è impegnato ad uniformarsi. 4. Al fine dell'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati, le informazioni, i report previsti dalle singole convenzioni o contratti di servizio sottoscritti a seguito di affidamenti da parte dei soci. 5. L'organo amministrativo è chiamato a tenere conto dei provvedimenti adottati dai soci in ordine alla fissazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, anche relativamente al complesso delle spese di funzionamento. 6. L'organo di controllo è tenuto a segnalare eventuali

dell'atto potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. 7. L'organo di amministrazione deve rispettare gli atti di indirizzo e di direttiva espressi ai fini del controllo analogo. Articolo 35 Organo di controllo 1. L'Organo di Controllo, sia con funzioni di vigilanza, che di revisione legale, è costituito da un Sindaco Unico nominato dall'Assemblea dei Soci su designazione del socio di maggioranza tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. 2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. 3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito. 4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.	scostamenti tra i provvedimenti adottati dai soci e le azioni poste in essere dall'organo amministrativo. 7. Gli enti soci, ogni qual volta lo ritengano necessario, con atto motivato possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché adottati i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. 8. L'organo di amministrazione deve rispettare gli atti di indirizzo e di direttiva espressi ai fini del controllo analogo. Articolo 35 Organo di controllo 1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 175/2016 è nominato un organo di controllo disciplinato dall'art. 2477 Codice civile. 2. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. 3. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è sostituito. 4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
TITOLO VII Del bilancio e degli utili Articolo 36 Esercizio sociale 1. Gli esercizi sociali della società hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Articolo 37 Bilancio di esercizio 1. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 e ss. del codice civile. Detto documento, con la relazione dell'organo di controllo, viene sottoposto ai soci per l'approvazione mediante procedimento assembleare. Articolo 38 Budget di previsione e Piano triennale	TITOLO VII Del bilancio e degli utili Articolo 36 Esercizio sociale 1. Gli esercizi sociali della società hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Articolo 37 Bilancio di esercizio 1. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 e ss. del codice civile. Detto documento, con la relazione dell'organo di controllo, viene sottoposto ai soci per l'approvazione mediante procedimento assembleare. Articolo 38 Budget di previsione e Piano triennale 1. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art.

1. L'organo amministrativo predispone, ai sensi dell'art. 31, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, entro il 31 maggio di ciascun anno. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui riferiscono. 2. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni: a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote; b) gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto; c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali; d) gli impegni finanziari per la Società superiori al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. 3. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci. 4. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.; d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. 5. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale. Articolo 39	31, il progetto di piano triennale ed annuale delle attività ed i relativi Budget di previsione e li trasmette per le osservazioni e per fini amministrativi ai Soci, entro il 31 maggio di ciascun anno. I piani di attività e i relativi budget sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea dei Soci entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui riferiscono. 2. Il Piano triennale è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, in particolare è data evidenziazione alle seguenti operazioni: a) la costituzione e la partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote; b) gli acquisti o le alienazioni di immobili, di diritti reali immobiliari, di aziende e rami di azienda anche in affitto; c) l'iscrizione di ipoteche su immobili sociali; d) gli impegni finanziari per la Società superiori al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. 3. Il Piano triennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato; in relazione alla differente natura delle attività svolte, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile, riferita ai diversi soci. 4. Il Budget di previsione, coerentemente con il piano triennale e annuale di attività, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano triennale e annuale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.; d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. 5. Il Budget di previsione viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Piano triennale. Articolo 39 Destinazione degli utili
--	--

Destinazione degli utili 1 Dagli utili netti si deduce il 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale; la restante quota sarà a disposizione dell'assemblea per le destinazioni che saranno deliberate. 2. Oltre la riserva legale, l'assemblea dei soci può deliberare anche la costituzione di riserve speciali. 3. Gli utili residui potranno essere ripartiti giusta deliberazione dell'assemblea dei soci o rinviati a nuovo esercizio. 4. L'organo amministrativo stabilirà le modalità ed il tempo di pagamento dei dividendi eventualmente deliberati ai Soci, in relazione alle disponibilità finanziarie della società. TITOLO VIII Dello scioglimento e della liquidazione Articolo 40 Scioglimento e liquidazione della società 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone il compenso. 2. Lo scioglimento e la liquidazione della società potranno essere revocati in qualunque tempo, sempre a seguito di regolare deliberazione da parte dell'assemblea. TITOLO IX Delle disposizioni finali Articolo 41 Controversie- Clausola arbitrale 1 Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e l'organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale. 2. Le controversie di cui al presente articolo si intendono quelle connesse all' applicazione dell'atto costitutivo della società o più in generale all'esercizio dell'attività	1 Dagli utili netti si deduce il 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale, sino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale; la restante quota sarà a disposizione dell'assemblea per le destinazioni che saranno deliberate. 2. Oltre la riserva legale, l'assemblea dei soci può deliberare anche la costituzione di riserve speciali. 3. Gli utili residui potranno essere ripartiti giusta deliberazione dell'assemblea dei soci o rinviati a nuovo esercizio. 4. L'organo amministrativo stabilirà le modalità ed il tempo di pagamento dei dividendi eventualmente deliberati ai Soci, in relazione alle disponibilità finanziarie della società. TITOLO VIII Dello scioglimento e della liquidazione Articolo 40 Scioglimento e liquidazione della società 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone il compenso. 2. Lo scioglimento e la liquidazione della società potranno essere revocati in qualunque tempo, sempre a seguito di regolare deliberazione da parte dell'assemblea. TITOLO IX Delle disposizioni finali Articolo 41 Controversie- Clausola arbitrale 1 Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e l'organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale. 2. Le controversie di cui al presente articolo si intendono quelle connesse all' applicazione dell'atto costitutivo della società o più in generale all'esercizio dell'attività
--	--

sociale. Dette controversie saranno risolte tramite arbitrato rituale da espletarsi secondo le norme previste dal codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti. 3. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, sempre il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società. 4. È facoltà delle parti, previo accordo tra le stesse, di devolvere la controversia ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. 5. Il collegio arbitrale ovvero l'arbitro unico giudica secondo diritto ed il lodo non è impugnabile. 6. La procedura di nomina del collegio arbitrale ovvero dell'arbitro unico, nonché quella relativa allo svolgimento dell'arbitrato, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti in quanto compatibili. 7. La validità e la interpretazione della presente clausola compromissoria sono sottoposte al diritto italiano. Articolo 42 Competenza esclusiva 1. Foro competente per eventuali controversie tra la società, gli amministratori, i liquidatori, l'organo di controllo ed i suoi soci anche tra loro, nei casi di legge esclusi quelli di cui all'articolo precedente è quello della sede della società. Articolo 43 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si fa pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi speciali in materia. 2. La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le disposizioni vigenti in materia.	sociale. Dette controversie saranno risolte tramite arbitrato rituale da espletarsi secondo le norme previste dal codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti. 3. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, sempre il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società. 4. È facoltà delle parti, previo accordo tra le stesse, di devolvere la controversia ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. 5. Il collegio arbitrale ovvero l'arbitro unico giudica secondo diritto ed il lodo non è impugnabile. 6. La procedura di nomina del collegio arbitrale ovvero dell'arbitro unico, nonché quella relativa allo svolgimento dell'arbitrato, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti in quanto compatibili. 7. La validità e la interpretazione della presente clausola compromissoria sono sottoposte al diritto italiano. Articolo 42 Competenza esclusiva 1. Foro competente per eventuali controversie tra la società, gli amministratori, i liquidatori, l'organo di controllo ed i suoi soci anche tra loro, nei casi di legge esclusi quelli di cui all'articolo precedente è quello della sede della società. Articolo 43 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si fa pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi speciali in materia. 2. La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le disposizioni vigenti in materia.
---	---